

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

**Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.**

Vigente al: 22-5-2018

TITOLO I

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennita' di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennita' orarie di cui all'articolo 3 della presente legge.

**((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417)).**

Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima localita' sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore.

Il cambiamento di localita' nell'espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo sempreche' la distanza minima fra le due localita' sia almeno di 30 chilometri.

**((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417)).**

Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 2.

Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in localita' distanti sino ad 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, deve rientrare giornalmente in sede quando tali localita' siano collegate alla sede stessa da almeno otto coppie

giornaliere di treni passeggeri o di altri servizi pubblici di linea oppure quando il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di un proprio mezzo di trasporto.

Art. 3.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.

L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute:

a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata; (2)

b) nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;

**((d) nelle localita' distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in localita' isolate)).**

-----  
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha ribadito (con l'art. 1, comma 6) che "Il limite minimo di durata della missione perche' sorga diritto alla indennita' di trasferta, stabilito al punto a) del terzo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' ridotto a quattro ore".

Art. 4.

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennita' da corrisponderci nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione gia' decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.

Art. 5.

Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza di altro ufficio in localita' distante meno di 12 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della supplenza, un'indennita' di trasferta pari a cinque volte la misura prevista nell'articolo 3 della presente legge per la qualifica o grado rivestito. Detta indennita' e' comprensiva delle spese di trasporto.

**((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417)).**

Nel caso di distanza superiore si applica la disposizione di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.

Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione e' compiuta. Se la stazione e' fuori del centro abitato o della localita' isolata da raggiungere, la distanza fra la stazione e il

relativo centro abitato, o la localita' isolata viene portata in aumento.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una localita' isolata.

Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la localita' sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla localita' piu' vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la localita' di missione si trovi oltre la localita' di dimora, le distanze si computano da quest'ultima localita'.

Art. 7.

**((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417))**

Art. 8.

Il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione e' disposta.

Il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazioni dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione e' svolta la missione.

Fermo restando l'obbligo di disporre l'invio in missione mediante apposito provvedimento, per i dipendenti con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata e per quelli del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il giorno e l'ora di inizio e fine della missione possono risultare da una dichiarazione dei dipendenti stessi da apporre in calce alla tabella di liquidazione.

Art. 9.

Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrono, di regola, piu' di quindici missioni al mese, l'indennita' di trasferta e' ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima. **((PERIODO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417))**.

Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennita' di trasferta.

Per i dipendenti in missione fruanti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennita' di trasferta e' ridotta, rispettivamente, di un terzo o della meta'. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennita' e' ridotta a un terzo.

Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. L'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione dell'indennita' di trasferta, allegando la quietanza comprovante il pagamento effettuato alla foresteria.

**((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417))**.

Art. 10.

Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennita' di trasferta nella misura e con le modalita' previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni, compete la indennita' di trasferta anche se la distanza, intercorrente fra la ordinaria sede di servizio e la localita' di missione e' inferiore ai 12 chilometri di cui al punto d) del terzo

comma dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 11.

Ai dipendenti in missione in localita' distanti dalla ordinaria sede di servizio piu' di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, e' consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo alla indennita' di trasferta, per i primi 800 chilometri altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

La sosta intermedia non e' consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo.

Art. 12.

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue:

prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonche' per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari;

seconda classe per tutto il rimanente personale.

Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la localita' da raggiungere. Il rimborso e' limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata spetta altresì il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi dirigenti e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle qualifiche inferiori e' consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe.

E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purché per i medesimi sin consentita per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale.

**((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266)).**

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai viaggi di servizio e di trasferimento del personale civile e militare in servizio all'estero.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e' corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennita' di lire 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 62 a chilometro. (1) (2)

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero.

I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennita' di trasferta.

-----

## AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che "L'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro".

## AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha ribadito (con l'art. 5, comma 4) che "L'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro".

## Art. 13.

L'uso di trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro o dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata. Con la stessa procedura puo' essere consentito, quando vi sia una particolare necessita' di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese.

Per l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno e all'estero, e' dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidita' permanente. ((1))

E' abrogata la norma concernente l'assicurazione per i percorsi aerei contenuta nel primo comma dell'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

## AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il massimale previsto, dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei e' ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennita' di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10".

## Art. 14.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero e' dovuta una indennita' supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio e' compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio e' compiuto in aereo. ((7))

La stessa indennita' compete anche per i viaggi relativi a missioni all'interno e all'estero compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle

funzioni svolte. ((7))

Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione competente, per ogni chilometro di percorso, l'indennita' di lire 2. (6)

Le indennita' di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle amministrazioni che compiano missioni per conto delle stesse.

L'indennita' supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorche' ammessi a rimborso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.

-----  
AGGIORNAMENTO (6)

La L. 23 dicembre 1999, n.488 ha disposto (con l'art. 30, comma 20) che "E' soppressa l'indennita' di lire 2 per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836".

-----  
AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 2005, n.266 ha disposto (con l'art. 1, comma 213) che l'indennita' supplementare prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo e' soppressa.

#### Art. 15.

Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessita' di recarsi in localita' comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale puo' essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennita' di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennita' di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti piu' conveniente dei normali servizi di linea. (1) ((2))

L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennita', dovra' convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l'uso del mezzo stesso.

Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in localita' comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, puo' essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite; nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto.

Per i percorsi compiuti nelle localita' di missione per recarsi dal luogo dove e' stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, ne' alcuna corresponsione di indennita' chilometrica.

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La misura dell'indennita' chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo".

-----  
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha ribadito (con l'art. 5, comma 1) che "La misura dell'indennita' chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo".

Art. 16.

La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto e' disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonche' a quelle del materiale e degli strumenti. ((7))

-----  
AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 2005, n.266 ha disposto (con l'art. 1, comma 43) che sono soppresse le tariffe relative alla verificaone degli strumenti di misura fissate in base al presente articolo.

## TITOLO II

### TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

Art. 17.

Al dipendente trasferito da una ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennita' ed i rimborsi di cui agli articoli successivi.

Salvo quanto disposto dagli articoli 23, comma secondo, e 24 della presente legge, nulla e' dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.

Art. 18.

Al dipendente trasferito e' corrisposta l'indennita' di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennita' compete anche se la durata del viaggio e' inferiore alle cinque ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso.

Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, purché conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: i figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di età non superiore ai 25 anni, le figlie nubili anche se di età superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove ed una persona di servizio.

Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorre impiegare con treno diretto almeno 12 ore, e' consentita, anche per le persone di famiglia, una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennita' di trasferta, per i primi 800 chilometri ed altra sosta, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. ((12))

-----  
AGGIORNAMENTO (12)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 44) che "Le indennita' e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi".

## Art. 19.

Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, in ferrovia o in piroscampo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole partite ordinarie di immobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente. Sono salve le disposizioni che consentono il rimborso di spese per maggiori quantita' di bagaglio eventualmente trasportato dal personale militare.

Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto, del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. E' ammessa a rimborso anche l'intera spesa, sostenuta per il viaggio delle stesse persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.

Ove manchi un servizio di linea e' corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennita' chilometrica di lire 43 per ciascuna persona. (1) (2)

Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennita' chilometrica di lire 48 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. (1) (2)

Ove l'itinerario da percorrere sia costituito da piu' tratti di ferrovia separati da almeno un tratto di via ordinaria e quindi, si rendano necessari piu' scali il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasferimento, potra' servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso.

In tal caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennita' chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia.

Il dipendente statale trasferito d'autorita' puo' anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso.

Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo facendosi rilasciare regolare bolletta. Non e' consentita la sostituzione di tale bolletta con l'atto notorio previsto dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennita' chilometrica. ((12))

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che "L'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro".

La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 7) che l'indennita' prevista dal comma 4 del presente articolo e' elevata a L. 150 a chilometro.

-----  
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha ribadito (con l'art. 5, comma 4) che "L'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro". Lo stesso D.P.R. ha inoltre ribadito (con l'art. 5, comma 5) che l'indennita' prevista dal comma 4 del presente articolo e' elevata a L. 150 a chilometro.

-----  
AGGIORNAMENTO (12)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 44) che "Le indennita' e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi".

Art. 20.

Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, escluso quello a mano sono rimborsate nella misura di lire 4.800 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, e di lire 5.700 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

(1) COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417.

Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una localita' diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennita' previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.

Le indennita' e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e sempreche' questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Nel caso di trasferimento con autovetture di proprieta' compete una indennita' chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 15 della presente legge. (8) (9)

Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove

non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 19, in aggiunta all'indennita' prevista per il capo famiglia, compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'articolo 14. (2) ((12))

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le misure dei rimborsi per spese di imballaggio, presa e resa domicilio, nei casi di trasferimento, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, vengono unificate e elevate a L. 6.000 a quintale.

Nei casi onerosi per il personale, ove l'amministrazione valuti l'opportunita' di intervenire con idonei mezzi propri per il movimento dei mobili e delle masserizie, il rimborso di cui al precedente comma non e' dovuto".

-----  
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha ribadito (con l'art. 6) che "Le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e carico e scarico dei mobili e delle masserizie lungo l'itinerario, previste dall'art. 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono rimborsate nella misura unica di L. 6.000 a quintale".

-----  
AGGIORNAMENTO (8)

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con gli art. 14, comma 8 e 37, comma 8) che "Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento".

-----  
AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha ribadito (con l'art. 12, comma 8) che "Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento".

-----  
AGGIORNAMENTO (12)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 44) che "Le indennita' e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi".

Art. 21.

Al dipendente trasferito spetta un'indennita' di prima sistemazione nella misura di:

lire 200 mila al personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 170 mila al personale con qualifica di direttore di sezione e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 140 mila al personale con qualifica di segretario e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 120 mila a tutto il rimanente personale. (1) (2) ((12))

L'indennita' di cui al precedente comma e' ridotta alla meta' per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio

la famiglia e' corrisposta la meta' dell'indennita' di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra meta' dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purché compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

L'indennita' di prima sistemazione, nelle misure spettanti ai sensi dei precedenti commi, e' ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennita' di alloggio.

L'indennita' di prima sistemazione e' attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Agli ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina, ai sottufficiali in servizio di leva ed a militari di truppa che non siano raffermati o vincolati a ferme speciali spetta, esclusivamente, in caso di trasferimento, il trattamento previsto dalla presente legge per le trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto del proprio bagaglio personale ai sensi del primo comma dell'articolo 19 della presente legge.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di prima sistemazione, per le qualifiche non indicate vale l'equiparazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge.

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'indennita' di prima sistemazione di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' fissata nella misura di:

L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori;

L. 170.000 per tutto il rimanente personale."

-----  
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 2) che "L'indennita' di prima sistemazione di cui al primo comma dell'art. 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' fissata in L. 170.000.

La suddetta misura e' aumentata di un importo pari a tre mensilita' dell'indennita' integrativa speciale vigente nel tempo".

-----  
AGGIORNAMENTO (12)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 44) che " L'indennita' di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e' dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio".

Art. 22.

Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilita' di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni vicini, e' ammesso ugualmente a fruire delle indennita' e dei rimborsi inerenti al trasferimento purché la distanza dalla casa municipale del comune vicino alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.  
(4) (5)

Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto

entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 20, da' diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie.

Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali, ancorche' appartenenti ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, e' attribuita una sola indennita' di prima sistemazione al coniuge con qualifica piu' elevata.

Nei casi di trasferimento a domanda e' escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennita'.

-----  
AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze armate la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennita' ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, e' elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volonta' del personale, in una localita' comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il personale sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non da' diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/1973".

-----  
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennita' ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, e' elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volonta' del dipendente, in una localita' comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il dipendente sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non da' diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/1973".

Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto lo stesso (con l'art. 40, comma 1) per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Art. 23.

Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennita' di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennita' ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti.((10))

Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune e' corrisposta l'indennita' di cui all'articolo 24 della presente legge.

Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una localita' diversa dall'ultima sede di servizio, le indennita' ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente

articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.

-----  
AGGIORNAMENTO (10)

La L. 19 maggio 1986, n. 224, come modificata dal D.L. 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2010, n. 30, ha disposto che il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del presente articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo.

Art. 24.

Quando il dipendente passa, per disposizione dell'amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso comune, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, una indennita' di lire 1.500 a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa e resa a domicilio. (1) ((12))

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 16) che "L'indennita' prevista dall'articolo 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, a titolo di rimborso spese imballaggio, presa e resa a domicilio di mobili e masserizie nell'ambito di uno stesso comune e' elevata a L. 1.600 per ogni quintale".

-----  
AGGIORNAMENTO (12)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 44) che "Le indennita' e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi".

Art. 25.

Le indennita' ed i rimborsi previsti dai precedenti articoli da 18 a 21 sono dovuti anche ai dipendenti non di ruolo trasferiti per assunzione in servizio di ruolo ed ai dipendenti civili e militari passati, senza interruzione di servizio, da uno ad altro ruolo anche di diversa amministrazione.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Le disposizioni che regolano la misura del trattamento di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non puo' comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti dello Stato di qualifica o categoria parificabili.

I dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti ed

istituti di cui al precedente comma, od anche per conto di privati, conservano il proprio trattamento. Qualora essi svolgano, invece, missioni in qualita' di amministratori o di sindaci o revisori di detti enti ed istituti hanno diritto al trattamento di cui al comma successivo.

Agli amministratori ed ai sindaci o revisori degli enti ed istituti di cui al secondo comma del presente articolo e' attribuito, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, un trattamento di missione stabilito con deliberazione di ciascun ente od istituto da approvarsi dalle amministrazioni vigilanti. Detto trattamento non puo' eccedere quello previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente generale. ((1a))

-----

#### AGGIORNAMENTO (1a)

La L. 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45" le disposizioni di cui al presente articolo.

La stessa legge ha disposto con (con l'art. 41, comma 2) che "Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3".

#### Art. 27.

Tutte le indennita', comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennita' di trasferta compresa quella di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'indennita' di cui all'articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n. 439, per il personale dei ruoli centrali delle amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della capitale, compete nella stessa misura prevista per i dipendenti senza carico di famiglia quando il dipendente, coniugato senza figli, non riscuote per il coniuge l'aggiunta di famiglia.

Il diritto di opzione, di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, non e' consentito nel caso di successive destinazioni da una ad altra sede di servizio fuori della capitale.

#### Art. 28.

Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, da estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo e' stabilito dalla amministrazione che ha disposto l'invio in missione, nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attivita' di servizio con qualifica non superiore a quella di dirigente generale.

#### Art. 29.

A coloro che conseguono la nomina a posto retribuito a carico del bilancio dello Stato, spetta il solo rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio, purché questa sia diversa dalla localita' di residenza.

#### Art. 30.

Nulla e' innovato per quanto riguarda il trattamento di trasferta del personale postelegrafonico e ferroviario di cui, rispettivamente, alle leggi 11 febbraio 1970, n. 29 e 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni.

Art. 31.

Alle indennita' ed agli altri rimborsi forfettari di spese previsti dalla presente legge per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e degli altri Corpi di polizia non si applica l'esenzione prevista dall'articolo 84, lettera e) del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 32.

Sono abrogate le leggi 4 agosto 1955, n. 721, 15 aprile 1961, n. 291, e 26 giugno 1965, n. 771.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 33.

Per l'anno finanziario in data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale non puo' superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di approvazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 dicembre 1973

LEONE

RUMOR - LA MALFA

Visto: il

Guardasigilli: ZAGARI

TABELLA A

MAGISTRATI - CARRIERE DIRETTIVE - UFFICIALI PROFESSORI

- 1) Primo presidente della Corte di cassazione; procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; avvocato generale dello Stato; presidenti di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; procuratore generale della Corte dei conti; procuratore generale militare; vice avvocati generali dello Stato; prefetti di I classe; generali di corpo d'armata; professori universitari alla V classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti..... L. 27.200
- 2) Consiglieri di Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; vice procuratori gene-

rali della Corte dei conti; sostituti procuratori generali militari; consigliere relatore del Tribunale supremo militare; sostituti avvocati generali dello Stato; dirigenti generali; generali di divisione; professori universitari alla IV classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti.... L. 22.700

3) Consiglieri di corte d'appello; primi referendari e referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; procuratori e vice procuratori militari; giudici; vice avvocati e sostituti avvocati dello Stato; procuratori capi dello Stato; direttori aggiunti di divisione; colonnelli; professori universitari alla II classe di stipendio; professori universitari aggregati alla IV e V classe di stipendio; professori di ruolo A alla V classe di stipendio; presidi di 1ª categoria; presidi di 2ª categoria alla II classe di stipendio; ispettori scolastici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori..... L. 19.100

(2)

4) Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di I e II classe; procuratori dello Stato; consiglieri delle amministrazioni centrali alla II classe di stipendio; capitani; professori universitari alla I classe di stipendio; professori universitari aggregati alla I classe di stipendio; assistenti universitari alla II classe di stipendio; professori di ruolo A alla II classe di stipendio; professori di ruolo B alla III classe di stipendio; presidi di 2ª categoria alla I classe di stipendio; direttori didattici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori L. 19.100

(2)

5) Aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori militari di III classe; sostituti procuratori dello Stato; uditori; uditori giudiziari militari; procuratori aggiunti dello Stato; consiglieri delle amministrazioni centrali alla I classe di stipendio; sottotenenti; assistenti universitari alla I classe di stipendio; professori di ruolo A alla I classe di stipendio; professori di ruolo B alla I classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori..... L. 19.100

(1) (2)

TABELLA B

CARRIERE DI CONCETTO - PROFESSORI DI RUOLO C - INSEGNANTI  
TECNICO-PRATICI - INSEGNANTI ELEMENTARI

1) Segretari capi e qualifiche corrispondenti.....L. 19.100  
(2)

2) Segretari principali; professori di ruolo C, insegnanti tecnico-pratici ed insegnanti elementari alla IV classe di stipendio; qualifiche corrispondenti.....L. 19.100

(2)

- 3) Segretari; professori di ruolo C, insegnanti tecnico-pratici ed insegnanti elementari alla I, II e III classe di stipendio; qualifiche corrispondenti..... " 8.400

TABELLA C

CARRIERE ESECUTIVE

- 1) Coadiutori superiori delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti.....L. 19.100

(2)

- 2) Coadiutori principali delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti..... " 8.400

- 3) Coadiutori delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti....." 7.200

TABELLA D

SOTTUFFICIALI - GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA

- 1) Aiutanti, marescialli maggiori con qualifiche di aiutante o scelto e gradi corrispondenti..... L. 19.100

- 2) Marescialli ordinari e gradi corrispondenti o superiori L. 14.000

- 3) Sergenti, maggiori e gradi corrispondenti; vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia L. 14.000

- 4) Sergenti e gradi corrispondenti; appuntati dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia..... L. 14.000

- 5) Carabinieri e gradi corrispondenti..... L. 14.000

- 6) Rimanente personale militare..... L. 10.000

(1)

TABELLA E

CARRIERE AUSILIARIE E PERSONALE OPERAIO

- 1) Commessi capi delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti; operai qualificati e qualifiche corrispondenti o superiori..... L. 6.600

- 2) Commessi delle amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti; operai apprendisti e qualifiche corrispondenti o superiori..... " 6.000

TABELLA F

- 1) PERSONALE NON DI RUOLO - INSEGNANTI INCARICATI E SUPPLEMENTI

Prima categoria. . . . .	L. 8.400
Seconda categoria. . . . .	L. 7.200
Terza categoria. . . . .	L. 6.600
Quarta categoria . . . . .	L. 6.000

2) PERSONALE INQUADRATO NEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALLA  
LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1600

Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 245 al 370.....	L. 8.400
Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 150 al 215.....	L. 7.200

((7))

Il Ministro per il tesoro

LA MALFA

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le indennita' di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in localita' distanti almeno 10 chilometri, sono cosi' stabilite a decorrere dal 1 dicembre 1977.

-----  
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha ribadito (con l'art. 1, comma 1, n. 1) che a decorrere dal 1 dicembre 1977 le misure dell'indennita' di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in localita' distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite in L. 19.100 per il personale rivestente le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della tabella A, e ha pervisto la stessa somma per i punti 1) e 2) della tabella B e 1) della tabella C allegate alla presente legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1, n. 2) che l'indennita' di trasferta e' fissata in L. 14.000 per le rimanenti categorie di personale civile.

-----  
AGGIORNAMENTO (7)

Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513, come modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n.266, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'indennita' di trasferta dallo stesso comma precedentemente prevista, e' soppressa.